



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008

E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: www.comune.cazzago.bs.it

Area assetto del Territorio - Servizio LL.PP. e Patrimonio

Ufficio Lavori Pubblici

PROCEDURA APERTA

art. 60 del D. Lgs 50/2016

procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement denominata SINTEL

criterio: minor prezzo articoli 36, comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Bando e disciplinare di gara

per l'esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di

**RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI STRUTTURALI E MATERICI DEI CIMITERI COMUNALI
– CUP H77H21000520003**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAPO 1. PREMESSE

1.1. Informazioni preliminari

1.1.1. Informazioni preliminari

Stazione appaltante:

- Comune di Cazzago San Martino
- P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179
- URL: <https://www.comune.cazzago.bs.it/avvisi-e-bandi-di-gara/>
- e-mail: llpp@comune.cazzago.bs.it
- domicilio digitale (PEC): protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it
- RUP : Moraschetti geom. Fabio

1.1.2. Profilo di committente

il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è:

<http://www.comune.cazzago.bs.it>

1.1.3. Oggetto della gara

a) Denominazione conferita dall'Amministrazione: Comune di Cazzago San Martino

b) altre informazioni:

- CIG: 876664939D

- CUP: H77H21000520003
- Luogo di esecuzione: Cazzago San Martino

1.1.4. Termini e modalità per la presentazione dell'offerta:

a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è **16 giugno 2021 ore 12:00** (procedura con presentazione offerte per via elettronica termini ridotti come da art. 60, comma 2bis, del Codice degli Appalti) a tale scopo si precisa che:

- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito;
- tutti i termini previsti dalla Documentazione di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

b) la presentazione:

- deve avvenire esclusivamente con la modalità telematica di cui al punto "Presentazione dell'offerta mediante Piattaforma telematica di e-procurement";
- non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante.

1.1.5. Presentazione dell'offerta mediante Piattaforma telematica di e-procurement

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di ARCA S.p.A. (Società di Regione Lombardia), denominata «SINTEL», accessibile all'indirizzo internet:

<http://www.arca.regione.lombardia.it> menu «E-PROCUREMENT», sottomenu «Piattaforma SINTEL» oppure direttamente alla pagina

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

1.2. Definizioni utilizzate

Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.

1.2.1. Definizioni generali

- a) **«Codice dei contratti»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) **«Regolamento generale»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) **«DGUE»** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, il cui modello è allegato del presente Documento; è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;
- d) **«decreto 81», «d.m. n. 248 del 2016»**, rispettivamente:
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - il decreto del ministero delle infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248, con l'individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti;
- e) **«Categoria/e» e «Classifica»**, le condizioni di attestazione SOA relative a, rispettivamente:
- le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 248 del 2016 e, in quanto applicabile e compatibile, di cui all'allegato A del Regolamento generale;
 - la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento generale;
- f) **«CAD»** il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1.2.2. Definizioni specifiche:

- a) **«il presente Documento»:** il presente **Bando/Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
- b) **«data di indizione della gara»:** la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) **«Plico»:** convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche:
- **«Busta Amministrativa» o «Busta della Documentazione amministrativa»** la busta con contenente l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa;
 - **«Busta Economica» o «Busta dell'Offerta economica»** la busta, contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall'Offerta di prezzo;
- d) **«Operatore economico»:** un'impresa individuale o una persona giuridica, tra quelle di cui a "Soggetti Ammessi", che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolta nel presente procedimento, quali:
- operatore economico che opera singolarmente, come componente di una Forma aggregata, come consorzio o come consorziato;
 - ausiliario, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data del bando di gara;
- e) **«Offerente»:** un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera f) che concorrono unitariamente alla gara e presentano un'unica offerta;
- f) **«Forma aggregata»:** gli Operatori economici multipli, quali:
- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti "consorzi occasionali"), distintamente tra Forma aggregata già perfezionata (ovvero già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non ancora perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'eventuale aggiudicazione ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti), di cui al "Raggruppamento temporanei e consorzi ordinari di operatori economici";
 - gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete di cui al "Contratti di rete"

CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

- a) In esecuzione della determina a contrattare assunta dal Responsabile dell'Area Tecnica, la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente al quale affidare l'appalto dei lavori in oggetto:
- mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti;
 - con il criterio del minor prezzo ex articoli 36, comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8, dello stesso Codice dei contratti;
- b) il presente bando di gara/disciplinare, oltre al progetto e allegati a correndo del bando/disciplinare, è pubblicato:
- sul Profilo internet del committente alla pagina di amministrazione trasparente, sezioni bandi e concorsi;
 - nella Banca dati dei contratti pubblici sulla piattaforma di ANAC;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale (estratto);

- su un quotidiano di interesse nazionale e uno di interesse locale (estratto)

c) il progetto posto a base di gara è stato debitamente verificato e poi validato con atto del Responsabile unico del procedimento;

d) il presente Documento e i documenti da questo richiamati, compreso il DGUE, sono pubblicati sul Profilo di committente come sopra indicati e sulla Piattaforma telematica Arca/Sintel;

2.1.2. Documentazione a base di gara

La documentazione posta a base di gara è stata approvata con delibera di Giunta Comunale, ed è costituita dal progetto esecutivo, composto dai relativi elaborati, allegati al presente bando/disciplinare.

2.1.3. Clausole di prevalenza

a) per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante;

b) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Documento e non sono in contrasto con le analoghe clausole delle Linee guida n. 2;

c) il presente Documento è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014).

2.1.4. Documentazione parte integrante e sostanziale del presente Documento

Fermo restando il criterio di prevalenza descritto a "Clausole di prevalenza", fanno parte integrante e sostanziale del presente Documento, anche se non materialmente allegati al medesimo:

a) per quanto riguarda sia il procedimento di scelta del contraente, che, per le clausole che influiscono sull'esecuzione, faranno parte anche del successivo contratto:

- gli atti di natura legislativa o regolamentare o di attuazione definiti al punto "definizioni generali";
- la documentazione disponibile a base di gara individuata al punto "Documentazione a base di gara" con i relativi allegati;

b) per quanto riguarda il solo procedimento di scelta del contraente gli atti di cui al "Atti amministrativi propedeutici";

c) per quanto riguarda la Piattaforma informatica, i seguenti documenti e manuali reperibili all'indirizzo indicato internet della piattaforma telematica indicato in precedenza, liberamente consultabili, al menu «HELP», sottomenu «GUIDE E MANUALI», sezione «OPERATORE ECONOMICO»:

- «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel»;
- «Manuale per la Gestione del Profilo»;
- «Manuale per la Registrazione e primo accesso»;
- «Manuale per la Partecipazione alle gare»;
- «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca».

d) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:

- al numero telefonico **al Numero verde 800.116.728** (Help Desk);
- all'indirizzo e-mail **supporto@arc lombardia.it**

2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:

- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere fatte esclusivamente a mezzo della Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma;

c) non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;

d) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente.

2.2.2. Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

a) l'indicazione è fatta preferibilmente all'interno del DGUE e, in ogni caso, all'interno del procedimento di presentazione dell'Offerta sulla Piattaforma;

b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante dal registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale oppure risultante dai Registri commerciali o professionali di cui "Idoneità professionale";

c) salvo quanto disposto "Modalità di comunicazione", tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, ricorrendone le condizioni, alla lettera b);

d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate con le modalità di cui "Modalità di comunicazione", diversamente quest'ultima è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2.2.3. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:

- aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio; ai fini dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti sono comunque pubblicate sul Profilo di committente;

b) il recapito al domicilio digitale (PEC) indicato dagli stessi Operatori economici in fase di partecipazione, nei seguenti casi:

- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
- comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti;

c) nel caso di cui alla lettera b) ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:

- in Forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari.

2.2.4. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:

a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;

b) l'assenso, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, all'accesso dei controinteressati, fermo restando quanto previsto al punto "Trattamento dei dati personali":

- alla documentazione amministrativa, presentata in gara;
- alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, fermo restando quanto previsto al punto "Forma delle giustificazioni", lettera b).

CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell'I.V.A.)

L'importo presunto e stimato delle prestazioni è così sinteticamente quantificato:

Valore complessivo dell'appalto totale: € 215.000,00 di cui:

1)	€ 200.000,00	Lavori, soggetti a ribasso
2)	€ 15.000,00	Costi di sicurezza non soggetti a ribasso

a) all'interno dell'importo dei lavori in affidamento sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante:

- Costo della manodopera (CM): incidenza 32,374 % ;
- oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'appaltatore: incidenza del 2,616 %;
- incidenza delle spese generali (SG): 13 %;
- incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10 %.

b) gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario edito dalla REGIONE LOMBARDIA-PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE EDIZIONE 2021;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del Ministero del Lavoro 22 maggio 2020, n. 26, del settore edile e dell'area territoriale di Brescia.

c) anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati alla precedente lettera b), sono ritenuti congrui.

d) il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, periodo terzo e quarto, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal CSA. La previsione di sistemi e sub-sistemi di voci complesse o composte da molteplici elementi per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo bensì lavoro o fornitura "a misura" con unità di misura in forma di numero intero o di "cadauno".

3.2. Regime giuridico dei lavori

Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta:

a) sono individuate le seguenti categorie di cui all'Allegato A del Regolamento generale, come integrato prima dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, poi dagli articoli 1 e 2 d.m. n. 258 del 2016 e le relative classifiche di cui all'articolo 61 dello stesso Regolamento generale:

categoria	declaratoria	Importo	classifica
OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 215.000,00	I

b) trova applicazione la disciplina come riepilogata nel seguente prospetto:

categoria SOA	qualificazione obbligatoria e note	ammesso avvalimento	subappalto nei limiti del	Norme di riferimento	percentuale
OG1	Si (prevalente)	SI	40 % dell'importo di contratto	2.a; 4	100 %

(1)	Articolo 12, comma 1,	del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito in legge n. 80 del 2014, coordinato e con l'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti e con gli articoli 1 e 2 del d.m. n. 248 del 2016
(2.a)	Articolo 12, comma 2, lettera a),	
(2.b)	Articolo 12, comma 2, lettera b),	
(3)	Articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti (superspecializzate)	
(4)	Articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti	
(5)	Articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti	
(6)	Articoli 1 e 2 del d.m. n. 248 del 2016 (superspecializzate)	

CAPO 4. DURATA

4.1. Durata

La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi.

CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Operatori economici che possono presentare offerta

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) Operatori economici di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:

- imprenditori individuali, anche artigiani;
- società, anche cooperative
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge n. 422 del 1909 e al decreto legislativo n. 1577 del 1947;
- consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985;
- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra i soggetti elencati in precedenza;
- Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;

b) Operatori economici di cui alla precedente lettera a) in una delle seguenti Forme di aggregazione:

- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d) e 48 del Codice dei contratti;
- riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.

5.2. Particolari fattispecie di Offerenti

5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;

b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha provveduto a redigerlo e le condizioni di cui alla lettera c);

c) devono essere indicati i requisiti di cui al "requisiti speciali e mezzi di prova" o richiamati dal "requisiti speciali e mezzi di prova" che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa»;

d) ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2.2. Contratti di rete

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

5.2.3. Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili

Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;

b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a cascata»);

c) in deroga al divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile, a questi ultimi si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b);

d) si applicano i divieti di cui "Divieto di partecipazione plurima" la cui inosservanza comporta l'esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall'articolo 353 del codice penale.

5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente Documento, si specifica quanto segue:

a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;

c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;

d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui "Operatori economici che posso presentare offerta", lettera b), a loro volta costituiti in forma societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato XVI dello stesso Codice dei contratti.

5.3. Divieto di partecipazione plurima

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:

a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;

b) un Operatore economico:

- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che si presenta in concorrenza con quest'ultimo;
- non può costituirsi ausiliario di Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui "*Destinatari dei motivi di esclusione*", condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.

2. L'Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.

3. Se l'Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista alla precedente nota numero 2.

4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.

5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati abrogati o depenalizzati, oppure quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza, o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento del giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.

6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti antimafia

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto "Destinatari dei motivi di esclusione", oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

3. L'esclusione non opera se l'operatore economico ha ottenuto la sospensione delle misure antimafia con il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi rispettivamente dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti "Motivi di esclusione di natura penale" e "Motivi di esclusione di natura antimafia" è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
 - 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
 - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;

- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);

5) **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro**: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;

6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;

7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento generale;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l'esclusione è disposta se l'Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento relative ai destinatari dei motivi di esclusione

1. *Se l'Operatore economico omette l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione è considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*

2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).*

3. *In caso di presenza di soggetti cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti (come riportati ai punti "Motivi di esclusione di natura penale" e "Motivi di esclusione di natura antimafia"), non si procede all'esclusione se l'Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, di aver assunto adempimenti, misure e comportamenti adeguati che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato, riportando le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegando a questo+ la pertinente dimostrazione.*

4. *L'esclusione è disposta se i motivi ostativi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, che nell'anno antecedente la data di indizione della gara hanno operato presso l'Operatore economico:*

- *cedente, incorporata o fusa in caso di acquisizione, trasformazione o fusione per incorporazione di azienda o di ramo d'azienda, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza dei soggetti della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra cedente e cessionario;*
- *affittante o locatrice in caso di affitto di azienda o ramo d'azienda.*

5. *Se una persona fisica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.*

6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione per omesso pagamento:

a) è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);

b) può essere disposta se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'Operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per omessi pagamenti

1. *L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati autorizzati formalmente dall'istituto o ente creditore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*

2. *Il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'ente certificante; tale regolarizzazione postuma non è ammessa nemmeno con soccorso istruttorio.*

6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), del Codice)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice dei contratti;

b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, oppure se sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti.

Note di chiarimento agli ulteriori motivi di esclusione

1. *Le condizioni di cui alla lettera a), c) e c-ter), devono essere corredate da tutte le indicazioni e informazioni che possano chiarirne le circostanze, compresi eventuali provvedimenti autoritativi, l'eventuale contenzioso in atto, anche se non definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'Operatore economico può essere ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*

2. *Quanto alla lettera b), l'Operatore economico:*

- *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;*
- *che ha presentato domanda di concordato con continuità aziendale in pendenza del decreto di ammissione, è ammesso su autorizzazione del tribunale;*

- che ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;
- in concordato con continuità, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuno degli altri operatori aderenti al raggruppamento sia assoggettato ad una procedura concorsuale;
- qualora prescritto da ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti, è ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e trova applicazione quanto previsto al "avvalimento", in quanto compatibile;

3. Quanto alle lettere c), c-bis) e c-ter), trovano applicazione, solo in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017), ad eccezione del paragrafo 2.2.1.1, lettera a) e del paragrafo 4.1, lettera b).

4. Le condizioni di cui alla lettera c-bis) devono essere corredate dall'indicazione delle circostanze e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.

5. Quanto alle lettere c-bis), d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui "Destinatari dei motivi di esclusione" titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.

6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

6.5.1. Motivi riconducibili all'articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice.

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

1. Quanto alla lettera f), ad esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36,

quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. *Quanto alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.*

3. *Quanto alla lettera i), l'Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.*

4. *Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di indizione comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.*

5. *Quanto alla lettera m), per l'esclusione non è necessario che la condizione comporti la comunanza a livello strutturale degli Offerenti abbia concretamente influito sulla gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale; è sufficiente che ciò sia presente un collegamento sostanziale dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di invio, significative vicinanze cronologiche tra polizze assicurative o requisiti incardinati su esperienze pregresse o sulla comunanza di professionisti.*

6. *Quanto alle lettere g) e l), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di "Destinatari dei motivi di esclusione" titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.*

6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

6.5.3. Protocollo di legalità e norme comportamentali

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, è escluso l'Operatore economico che non si impegna alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del «Protocollo di legalità» o del «Patto di integrità» che la Stazione appaltante adoterà in attuazione del Piano triennale anticorruzione.

6.5.4. Dichiarazione di responsabilità

Sono esclusi gli Offerenti che non dichiarano di aver effettuato uno o più sopralluoghi, richiesto in forza all'art. 79, comma 2, del Codice (per verificare la situazione del cantiere con relative interferenze e la relativa viabilità), sui siti interessati dall'offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734.

L'operatore dovrà riportare, nella dichiarazione di responsabilità, di aver eseguito uno o più sopralluoghi, il nominativo che ha eseguito il sopralluogo, il giorno e la sua qualifica per l'impresa come indicato nel DGUE.

La Lex specialis espressamente prevede l'obbligatorietà del sopralluogo ai fini della presentazione dell'offerta, l'omissione di tale adempimento si configura come una carenza dell'offerta e del suo

contenuto, come tale insanabile. Sul punto l'orientamento giurisprudenziale afferma dunque il valore sostanziale e non formale del sopralluogo obbligatoriamente richiesto alle imprese partecipanti (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4778/2015, sez. VI n. 2800/2016 e, di recente, sez. V, n. 1037/2018 e Consiglio di Stato, sez. V, 26.07.2018 n. 4597 pubblicata su questo sito).

CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Offerenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Capo. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento.

7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti)

Per tutti gli Operatori economici è richiesta l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:

- a) numero e località di iscrizione;
- b) codice ATECORI e attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
- c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità de requisito;
- d) gli Operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, dimostrano l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza; se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- e) ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti, il requisito di cui punto "Idoneità professionale" può essere soddisfatto mediante il possesso dell'attestazione SOA.

7.2. Capacità economico e finanziaria (cifra d'affari in lavori)

Non richiesta in quanto assorbita dalle attestazioni SOA.

7.3. Qualificazione mediante attestazione SOA e altri requisiti tecnico-professionali

7.3.1. Qualificazione mediante attestazione SOA o lavori di importo inferiore a € 150.000

In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, come determinate "Regime giuridico dei lavori", ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14, del Codice dei contratti, gli Offerenti devono essere in possesso delle attestazioni nelle seguenti categorie e classifiche:

- a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG1 in classifica I;
- b) per gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, se non in possesso delle attestazioni SOA di cui alle lettere precedenti, devono dichiarare ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento generale, i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dagli articoli da 79 a 88 del medesimo Regolamento generale;

Il possesso dei requisiti è dichiarato in sede di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando il DGUE; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

7.3.2. Tecnici controllo qualità, titoli di studio e professionali

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del Regolamento generale non sono richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale specifici in quanto assorbiti dall'attestazione SOA di cui "Regime giuridico dei lavori" che qui si richiama integralmente ai fini dei requisiti di qualificazione degli Operatori economici.

7.3.3. Altri requisiti speciali

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del Regolamento generale non sono richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale specifici in quanto assorbiti dall'attestazione SOA di cui "Regime giuridico dei lavori" che qui si richiama integralmente ai fini dei requisiti di qualificazione degli Operatori economici.

7.3.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

- a) è facoltativo il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001;
- b) non è richiesto il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE

7.4.1. Qualificazione degli Offerenti in Forma aggregata

Richiamate le equiparazioni e analogie di cui "Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione", ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al "Requisiti generali e motivi di esclusione" che lo riguardano e deve dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata; a tale scopo si applica la disciplina che segue:

- a) i requisiti di cui "Idoneità professionale" devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alla propria iscrizione e alla propria condizione giuridica;
- b) i requisiti di cui "Qualificazione mediante attestazione SOA e altri requisiti tecnico-professionali", devono essere posseduti da ciascun Operatore economico della Forma aggregata nelle misure di cui "Ripartizione dei requisiti di attestazione SOA e altri requisiti tecnico-professionali";
- c) in ogni caso i requisiti di cui alla lettera b), devono essere posseduti complessivamente dall'Offerente in Forma aggregata nella misura prevista per gli Offerenti singoli.

7.4.2. Ripartizione del requisito della cifra d'affari

Non essendo richiesto il requisito della cifra d'affari di cui "Capacità economico e finanziaria", non è prevista alcuna ripartizione del medesimo tra gli Operatori economici raggruppati.

7.4.3. Ripartizione dei requisiti di attestazione SOA e altri requisiti tecnico-professionali

Fermo restando che ai singoli Operatori economici in Forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti posseduti, prestazioni da eseguire e quote di partecipazione:

- a) gli stessi singoli Operatori in Forma aggregata devono:
- possedere e dichiarare i requisiti di cui "Qualificazione mediante attestazione SOA o lavori di importo inferiore a € 150.000", in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intendono assumere;
 - dichiarare i lavori o le parti di lavori che intendono assumere in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa», comunque in misura non superiore ai requisiti posseduti;
- b) nelle Forme aggregate di tipo orizzontale i requisiti devono essere posseduti:
- dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% (quaranta per cento);
 - da ciascun Operatore economico mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento);
 - le percentuali di cui alla presente lettera b), devono essere determinate con riferimento a ciascuna delle categorie di cui "Regime giuridico dei lavori";
- c) nelle Forme aggregate di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti:
- dall'Operatore economico mandatario o capogruppo nella categoria prevalente di cui "Regime giuridico dei lavori"; il quale può altresì possedere il requisito in una o più di una delle categorie scorporabili;
 - dagli Operatori economici mandanti nelle categorie scorporabili non possedute dall'Operatore economico mandatario;

d) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da Operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, in tal caso le condizioni di cui alla precedente lettera b), sono applicate separatamente con riferimento alle singole categorie, dando luogo ai cosiddetti raggruppamenti «misti» (costituiti da sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti verticali);

e) la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria, nonché il possesso nelle diverse misure percentuali minime, non riguarda il requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì il requisito che si intende apportato e utilizzato (cosiddetto «speso») ai fini della qualificazione nel presente procedimento.

7.4.4. Operatori economici cooptati

Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori Operatori economici, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale. Gli operatori economici cooptati:

a) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

b) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti di selezione richiesti all'Offerente;

c) devono essere in ogni caso in possesso del requisito "Idoneità professionale";

d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento; tale percentuale opera complessivamente in relazione al totale dei lavori affidati agli Operatori economici cooptati se più di uno;

e) devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti bensì come mandanti atipici, non sottoscrivono l'offerta, non possono subappaltare, non assumono quote di partecipazione né presentano garanzie o assicurazioni;

f) presentano un proprio DGUE, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili

Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l'esecuzione dei lavori devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al "requisiti generali e motivi di esclusione" e i requisiti di selezione di cui al "requisiti speciali e messi di prova"; trova applicazione la disciplina di cui al punto "Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili".

CAPO 8. AVVALIMENTO

8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

8.1.1. Oggetto dell'avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione:

- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al "requisiti generali e motivi di esclusione";
- dei requisiti idoneità professionale;

b) l'avvalimento è ammesso per il requisito di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 e nella categoria OS28;

c) la documentazione presentata:

- dall'Operatore economico offerente deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali il predetto Operatore economico offerente è carente);
- dall'Operatore economico ausiliario deve riportare l'indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui l'Operatore economico ausiliario dispone e che mette a disposizione dell'Operatore economico offerente;

d) l'Operatore economico ausiliario non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui al "requisiti generali e motivi di esclusione" e possedere i requisiti di selezione di cui al "requisiti speciali e mezzi di prova" propria pertinenza e oggetto di avvalimento, e deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE, unitamente ad una dichiarazione integrativa, se necessaria, ai fini di cui "Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo", lettera e), ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE; è fatto salvo quanto previsto a "Sostituzione dell'Operatore economico ausiliario";

e) l'Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:

- partecipare alla gara quale Offerente in proprio o in Forma aggregata diversa da quella cui partecipino quali mandatario o mandanti sia l'Offerente che ricorre all'avvalimento che l'Operatore economico ausiliario (ammesso il cosiddetto «avvalimento interno» al raggruppamento o consorzio);
- assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente con offerte in concorrenza tra di loro;
- utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

f) l'Offerente e l'Operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento

Fermo restando che l'Offerente può rinunciare all'avvalimento in ogni momento se prima della rinuncia acquisisce in proprio i requisiti di cui era carente e, in tal caso, estromettere l'Operatore economico ausiliario, trovano applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

a) l'Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti per il ricorso al subappalto;

b) è ammesso l'avvalimento del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015, solo se inscindibilmente connesso all'avvalimento dell'attestazione SOA oggetto a sua volta di avvalimento e solo alle condizioni di cui al "contratto di avvalimento";

8.1.3. Sostituzione dell'Operatore economico ausiliario

Ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, l'Operatore che ha fatto ricorso all'avvalimento deve sostituire l'Operatore economico ausiliario, in ogni fase del procedimento, qualora quest'ultimo incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti oppure non soddisfi un criterio di selezione di cui al "requisiti speciali e mezzi di prova"; in tal caso:

a) la sostituzione avviene su imposizione o richiesta della Stazione appaltante, che assegna all'Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;

b) entro il termine assegnato l'Offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento, deve presentare i documenti e le dichiarazioni previste al "oggetto di avvalimento", lettere c) e d), anche con riferimento al nuovo Operatore economico ausiliario;

c) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'Offerente dalla procedura;

d) la sostituzione non è ammessa e si procede all'esclusione dell'Offerente e dell'Operatore economico ausiliario:

- in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di falsa documentazione ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei contratti;
- in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al "oggetto di avvalimento", lettera e).

8.2. Contratto di avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica

con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:

a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento generale;

b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili; in caso di solo avvalimento di garanzia, come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali e le condizioni di garanzia del complesso economico e finanziario messe a disposizione dell'Offerente;

c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio, purché sia preesistente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentabile o comprovabile con data certa;

d) la condizione di cui alla lettera c) si applica anche se è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché non in palese violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), e le condizioni che rimediano a tali difetti siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentabile o comprovabile con data certa;

e) se oggetto dell'avvalimento è il sistema di gestione della qualità di cui al "sistema di garanzia della qualità", lettera a), il contratto di avvalimento deve prevedere la messa a disposizione delle risorse, delle condizioni, del *know how*, delle prassi e del personale qualificato nei controlli di qualità, compreso l'assoggettamento ai controlli ispettivi periodici dell'organismo di accreditamento terzo, dell'intero complesso organizzativo aziendale, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità. A tal fine, nel contratto deve risultare l'effettiva messa a disposizione delle proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

CAPO 9. SUBAPPALTO

9.1. Subappalto facoltativo

Ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti, l'Offerente indica i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel limite complessivo del 40% (quaranta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori alle seguenti condizioni:

a) l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore al limite complessivo del 40% (quaranta per cento) inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura ma non comporta l'esclusione se l'offerente è in possesso di adeguata qualificazione;

b) non è ammesso il subappalto di lavori in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»);

c) non costituiscono subappalto le attività:

- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti, ovvero le attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante;
- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice dei contratti, rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e di cui i contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- oggetto di contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;
- affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui al "operatori economici cooptati";
- che in forza di norme di legge o di regolamento devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti in quanto servizi di pubblica utilità quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);

d) resta ferma la responsabilità esclusiva dell'Operatore economico aggiudicatario.

CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti l'Offerente deve produrre una garanzia provvisoria alle condizioni e nei termini che seguono:

a) deve prevedere un importo garantito di **euro 4.300,00 (pari al 2% (due per cento)** dell'importo totale a base di gara, comprensivo dei costi per la sicurezza da PSC, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità **non inferiore a 180 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; **in caso di Forma aggregata non ancora formalmente costituita la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono presentarsi in Forma aggregata;**
- versamento sul conto intestato come alla lettera e), presso la Banca al codice IBAN IT 55 G 03599 01800 000000139088;

b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice dei contratti deve essere integrata o corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, dello stesso Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; l'impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; **tale impegno non è richiesto se l'Offerente o, in caso di Forma aggregata, tutti gli Operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;**

c) l'importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice;

d) la fideiussione di cui alla lettera a) e l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla Piattaforma; nel caso in cui l'istituto garante non emetta le fideiussione o l'impegno con firma digitale, l'Offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio;
- sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è il Comune di Cazzago San Martino;

Note di chiarimento sulle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria

1. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):

- *per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;*
- *per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.*

2. L'importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:

- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o provarle se richiesto oppure in fase di verifica.

5. in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.

6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

CAPO 11. SOPRALLUOGO

11.1. Presa visione dei luoghi

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione appaltante. Resta fermo l'obbligo, per l'Offerente, della presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al punto "6.5.4. Dichiarazione di responsabilità" causa esclusione.

CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli Offerenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC secondo quanto previsto al presente punto:

a) previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'Offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";

c) il codice identificativo della gara e l'importo da corrispondere sono i seguenti:

CIG	Numero Gara	Importo contributo
876664939D	8162177	€ 20,00

- d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- e) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC, indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede dell'Operatore economico e il CIG che identifica la gara;
- f) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
- g) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:
- accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS se l'Offerente ha presentato il PASSOE;
 - se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l'Offerente non ha presentato il PASSOE, chiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;
- h) dopo l'accertamento o il ricevimento della prova ai sensi della precedente lettera g), l'ammissione dell'Offerente è possibile solo se il pagamento è stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PASSOE».

Gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PASSOE» dell'Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;

La mancata presentazione del PASSOE è sempre sanabile mediante il soccorso istruttorio del "soccorso istruttorio".

CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione della documentazione amministrativa

L'offerta è presentata con le modalità nei termini e al recapito indicato nel presente documento, con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

- a) la mancata presentazione del Plico per l'Offerta mediante la Piattaforma o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;
- b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'Offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, tuttavia:
- non sono ammesse integrazioni al plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole Buste interne al plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro plico;
 - prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte, un Offerente può rinunciare alla propria Offerta ritirando l'Offerta già presentata in Piattaforma, mediante l'apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;
 - il plico eventualmente ritirato non può più essere presentato ma, se del caso, solo sostituito;
- c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) devono risultare da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma mediante «log di sistema» e devono essere consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);

- d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- e) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
- f) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al "soccorso istruttorio";
- g) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;
- h) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti, per il periodo di 180 giorni;
- i) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta;
- l) il mancato riscontro alla richiesta di cui alla lettera i) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

- a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
- b) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:
- dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
- d) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e alla lettera b):
- mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si deve astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
 - limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Disciplina del soccorso istruttorio

14.1.1. Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:

a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;

b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** gara;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza in capo all'Offerente;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice dei contratti, sono sanabili;
- non possono essere rimediati o regolarizzati la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità.

c) non è ammesso il soccorso istruttorio per una delle cause che la legge o il presente Documento qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili;

d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all'Offerta economica tipo la mancata presentazione della cauzione provvisoria in quanto elemento sostanziale e correlato all'offerta, come da art. 93 del D. Lgs 50/2016, e non alla documentazione amministrativa.

14.1.2. Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio

A completamento dei casi di cui "Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio", sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al punto "Modalità del soccorso istruttorio", gli Offerenti che:

a) in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;

b) non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) in caso di Forma aggregata:

- hanno omesso le dichiarazioni di cui "Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE", purché i requisiti ivi illustrati siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato;

- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;

d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

e) in caso di avvalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto "Contratto di avvallimento", lettere c) e d);

f) hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto "Pagamento del contributo a favore di ANAC" in misura insufficiente;

g) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un singolo Operatore economico.

14.1.3. Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto "Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni", nei casi di cui "Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio" e "Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio":

a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine **perentorio** breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio" e "Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio", nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;

c) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:

- che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
- per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basati su condizioni delle quali non è provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione dell'offerta, ove ciò sia richiesto esplicitamente;
- le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;

e) non è ammessa la reiterazione del soccorso istruttorio per motivi identici o analoghi al soccorso istruttorio al quale è stato dato riscontro in modo insufficiente, negligente o non pertinente;

f) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui "Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio" e "Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio".

CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1. Documentazione Amministrativa

15.1.1. Domanda di partecipazione

Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE da parte dell'Offerente singolo o dei DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.

15.1.2. Documentazione richiesta

Ferma restando la raccomandazione di **evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue** ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi o non espressamente richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al "modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizioni", è costituita:

a) dal DGUE, con il quale ciascun Operatore economico attesta:

- la qualificazione giuridica;
- i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione;
- il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione;
- le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
- le condizioni relative all'avvalimento;
- le condizioni relative al subappalto;

b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:

- la documentazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo, qualora non allegata all'offerta economica;
- la garanzia provvisoria;
- l'attestazione di versamento del contributo all'ANAC;
- il PASSOE acquisito presso il sistema AVCPASS di ANAC;

c) dalla eventuale documentazione accessoria di cui "Documentazione integrativa e documentazione a corredo".

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato e se del caso integrato in base alle specificità dell'Offerente o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione sulla Piattaforma, che l'Operatore economico scarica sui propri dispositivi personali, compila in relazione alle proprie condizioni specifiche, sottoscrive con le modalità di cui "Sottoscrizione della documentazione amministrativa", lettera c), e ricarica sulla stessa Piattaforma;

b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui "Sottoscrizione della documentazione amministrativa";

c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al "requisiti generali e motivi di esclusione" e ai requisiti di elezione di cui al "requisiti speciali e mezzi di prova" che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati;

d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;

e) l'eventuale documentazione integrativa di cui "**Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**" deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

f) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c-bis), d), e), g) e l), individuate al "requisiti generali e motivi di esclusione" del presente Documento, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:

- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;

15.2.2. DGUE:

Il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua natura giuridica e del suo ruolo nel procedimento di gara.

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione in quanto:

a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);

b) se l'operatore economico utilizza il DGUE in forma cartacea, secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera c);

c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle lettere a) e b) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alle lettere a) o b);

d) l'omissione di quanto previsto alla lettera c) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente;

e) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018 e in conformità al comunicato di AGID - Agenzia per l'Italia digitale - comunica che non è richiesto il DGUE riprodotto su CD o chiavetta USB essendo sufficiente quanto previsto alla lettera c), con le pertinenti sottoscrizioni come previsto nel presente bando e caricato sulla Piattaforma.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;

b) atti formali di contestazione:

- di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredate dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
- di negligenza, gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;

c) provvedimenti di risoluzione contrattuale o di irrogazione di sanzioni divenuti inoppugnabili;

d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:

- penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
- ostative e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;

e) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;

f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;

g) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;

h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri:

- di modifica di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3;
- di conferimento di procure o dichiarazioni sostitutive dei procuratori;

i) in caso di procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza (ex concordato):

- provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di apertura del concordato;
- relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019;

l) in caso di procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento): provvedimento del giudice delegato che autorizza la partecipazione alle gare;

m) nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;

n) altra documentazione che l'Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

L'eventuale documentazione integrativa di cui sopra, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta dell'Offerta economica è contenuta esclusivamente l'offerta di prezzo redatta con le modalità di cui al "offerta di prezzo".

CAPO 17 OFFERTA DI PREZZO

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo dei prezzi unitari delle lavorazioni con le modalità e alle condizioni che seguono:

a) il ribasso è indicato su apposita dichiarazione (modello offerta), disponibile e scaricabile dalla Piattaforma telematica, sottoscritto con firma digitale e poi caricata sulla stessa Piattaforma; il ribasso è indicato preferibilmente in cifre e in lettere e, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

b) il ribasso è indicato anche compilando a video l'apposito spazio nel modulo informatico messo a disposizione dalla Piattaforma telematica, precisando che resta fatto salvo quanto indicato al punto 18, del presente documento;

c) il ribasso è unico e si applica contrattualmente all'importo dei lavori posto a base di gara e si estende all'elenco dei prezzi unitari del progetto a base di gara.

d) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa secondo quanto previsto al punto "Sottoscrizione della documentazione amministrativa";

e) **a pena di esclusione** l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, dell'importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'Offerente, quali componenti interne dell'importo sul quale è offerto il ribasso:

- **oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento);**
- **costo complessivo della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa);**

f) il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti, dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell'allegato XV del predetto decreto;

g) **limitatamente alle Forme aggregate, tra cui i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera c), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

CAPO 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Codice dei contratti e dell'articolo 36, comma 2, lettera d), dello stesso Codice.

Si precisa che:

a) ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta economica redatta dall'Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma ai e generata dalla stessa Piattaforma;

b) ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

19.1. Ammissione

19.1.1. Disciplina generale delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il responsabile del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala e può interrompere il collegamento in linea con gli Operatori economici già partecipanti in remoto ai sensi della lettera f), se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non deve essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza del pubblico;
- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;

c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:

- l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al "soccorso istruttorio";
- l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al "verifica di anomalia delle offerte";

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al **Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni**.

f) alla seduta pubblica di cui alla lettera a) possono partecipare i rappresentanti legali, i direttori tecnici o i procuratori degli Offerenti, muniti di documento di riconoscimento e di atto di conferimento di delega se non risultanti dalla documentazione amministrativa presentata; in ogni caso in numero non superiore a 2 (due) persone fisiche per ogni Offerente.

19.1.2. Individuazione degli Offerenti e delle offerte

Presso la sede comunale **in data 14 giugno 2021 alle ore 9:00**, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui "documentazione di gara", almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In fase di prima ammissione sono o esclusi:

a) senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio di presentazione dell'offerta, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli Offerenti;
- non contiene l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno della documentazione amministrativa;

b) gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al "divieto di partecipazione plurima".

19.1.3. Cause di esclusione relative a requisiti o altri vizi irrimediabili

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara o dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

- a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
 - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al "soccorso istruttorio", previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
 - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
- c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
 - assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
 - assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
- e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;
- f) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fermo restando quanto previsto al "contratto di avvalimento";
- g) non hanno dichiarato di aver effettuato la presa visione dei luoghi;
- g) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione,.

19.2. Conclusione della fase di ammissione

19.2.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli Offerenti:

- a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina riportata nel presente bando/disciplinare;
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
- risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

19.2.2. Elenco delle ammissioni e delle esclusioni

Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa, ivi compresi le verifiche in sede di riscontro all'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio:

- a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
- b) le esclusioni e le ammissioni sono comunicate a tutti gli Offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti, con le modalità di cui al punto **Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni**;
- c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Trattandosi del criterio dell'offerta di solo prezzo non vi sono offerte sulle quali esprimere un giudizio tecnico-discrezionale, è omessa la nomina della Commissione giudicatrice e tutte le operazioni di gara sono svolte dal seggio di gara che può essere composto solo anche del RUP.

CAPO 21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

21.1. Apertura dell'Offerta economica

Il seggio di gara/RUP, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto "Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni", in seduta pubblica, procede all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo "disciplina della verifica";
- f) sulla base delle offerte di ribasso è formata la graduatoria provvisoria.

21.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
- non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;

- l'indicazione del ribasso è espressa in forma anormale per l'errata sequenza delle cifre o dei caratteri, oppure per l'ambigua collocazione della punteggiatura (della virgola o dei punti che distinguono le migliaia o i decimali) salvo che, in quest'ultimo caso, la volontà dell'Offerente possa essere ricostruita mediante chiara e inequivocabile interpretazione;
- l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 21.1, lettera d).

21.3. Offerte anomale o anormalmente basse

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5 (cinque) il RUP, o il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase lettura delle Offerte economiche, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto "Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni", in seduta pubblica, procede ai sensi dei punti seguenti.

21.3.1. Individuazione delle Offerte anomale in presenza di almeno 15 (quindici) offerte ammesse

Ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero non inferiore a 15 (quindici) si procede come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10% (dieci per cento), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (*senza considerare le offerte accantonate*) che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica (*di cui alla lettera a)*) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola (*inteso come prodotto della prima cifra per la seconda cifra*) della somma dei ribassi di cui alla lettera a) (*senza considerare le offerte accantonate*) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

21.3.2. Individuazione delle Offerte anomale in presenza di meno di 15 (quindici) offerte ammesse

Ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 15 (quindici) si procede come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10% (dieci per cento), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (*senza considerare le offerte accantonate*) che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% (venti per cento) della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

21.3.3. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità riportate nel presente bando/disciplinare. Alle predette offerte anomale si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ai sensi degli articoli 36, comma 9 e 97, comma 8, del Codice dei contratti, sono escluse automaticamente, salvo che si verifichi una delle condizioni di cui alle lettere b) e c);
- b) non si procede all'esclusione automatica di cui alla lettera a), in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 (cinque);
- c) non si procede altresì all'esclusione automatica di cui alla lettera a) se una o più offerte ammesse siano state presentate da un Operatore economico stabilito in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o da un Offerente in Forma aggregata al quale tale Operatore economico sia aggregato, la cui offerta sia pari o superiore alla soglia di anomalia; qualora tale Operatore economico sia successivamente escluso ai sensi del Capo 19, trova applicazione l'esclusione automatica di cui alla lettera a);
- d) nei casi di cui alle lettere b) e c) è attivato il sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta mediante giustificazioni non contraddittorie ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

21.3.4. Eccezioni nel calcolo della soglia di anomalia

In applicazione degli irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l'assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, nel caso in applicazione del calcolo di anomalia, per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche:

- a) tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale (ovvero tutte le offerte risultino pari o superiori alla soglia di anomalia), è proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta di minor ribasso in quanto la meno anomala;
- b) nessuna delle offerte ammesse risulti formalmente anomala (ovvero tutte le offerte risultino inferiori alla soglia di anomalia), è proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta di maggior ribasso, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti.

CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

22.1. Disciplina della verifica

22.1.1. Modalità di verifica delle giustificazioni

Quando ricorre una delle condizioni di cui al "offerte anomale o anormalmente basse", lettera a), si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:

- a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, oppure ai titolari delle prime offerte anormalmente basse, di presentare le giustificazioni, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse invitando i destinatari a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo "contenuto delle giustificazioni";
- b) l'esame delle giustificazioni è effettuato fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto o di una commissione tecnica appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
- d) verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
- e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede ai sensi del "conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni";
- f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;

g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso alle previsioni di cui alla presente lettera g);

h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al "conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni", non possono essere prese in considerazione;

i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già in atti.

22.1.2. Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni

La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è oggetto di provvedimento del RUP, che dispone sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta. Con tale provvedimento si dispone quanto segue:

a) se la miglior offerta classificatasi nella graduatoria di cui al "apertura dell'offerta economica", lettera f), risulta congrua, il RUP conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;

b) se la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella, il RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;

c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta giudicata non anomala, per la quale si procede ai sensi del "aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto";

d) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;

e) se una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice dei contratti.

22.2. Contenuto delle giustificazioni

22.2.1. Forma delle giustificazioni

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta; in ogni caso:

a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta;

b) se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al "eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento"; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti.

22.2.2. Contenuto di merito

Le giustificazioni:

a) sono soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;

a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;

a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;

a.4) l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;

b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:

- b.1) coinvolgono i costi per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
- b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore oppure se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori per più del 20% (venti per cento) rispetto a quelli risultanti dall'aggiudicazione;
- b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.4) contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse se:
- c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
- c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.3) in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature, con dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.3) alle spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione dell'Operatore economico;
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. Aggiudicazione

23.1.1. Adempimenti preliminari

La proposta di aggiudicazione è formulata a favore della migliore offerta non esclusa in quanto anomala nel caso di cui al "gestione delle offerte anomale o anormalmente basse", lettera a), oppure alla migliore offerta adeguatamente giustificata nel caso di cui al "gestione delle offerte anomale o anormalmente basse", lettera b). In ogni caso prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante:

a) verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera b);

b) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l'approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;

c) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice;

d) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera c) mediante AVCPASS di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, per l'accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;

e) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto **Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni**, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;

f) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante;

g) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e in caso di verifica negativa:

- se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
- revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

23.1.2. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostativo può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al "gestione delle offerte anomale o anormalmente basse", lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;

b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al "requisiti generali e motivi di esclusione";

c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.

23.2. Stipula del contratto

23.2.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto:

a) non può essere stipulato prima:

- che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione di cui al punto "provvedimento di aggiudicazione", lettera d);
- dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo; resta fermo che ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;
- dell'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario a tale scopo;

b) ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell'inizio delle prestazioni;

c) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.

23.2.2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

c) a provare alla Stazione appaltante la disponibilità di un'assicurazione, da costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori mediante una polizza che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo da assicurare stabilito dal Capitolato speciale d'appalto;

d) la polizza di cui alla lettera c) deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale stabilito dal Capitolato speciale d'appalto, per un massimale stabilito dal Capitolato speciale d'appalto; la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato. La polizza deve tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento;

e) a depositare, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva nella misura prevista dalla predetta norma, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, commi 2, 3 e 7 dello stesso Codice; dopo il deposito è svincolata la garanzia provvisoria presentata in fase di gara;

f) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario;

g) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'aggiudicazione e la sostituzione dell'aggiudicatario; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o all'aggiudicazione al secondo classificato subentrante per scorrimento della graduatoria.

23.2.3. Spese di pubblicazione

Non sono previste spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20).

CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

24.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla data di pubblicazione del bando di gara sul sito della stazione appaltante nella sezione amministrazione trasparente per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, comunicato ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti, con le modalità di cui al punto "Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni";
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

24.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

24.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi da 3 a 7, del Codice dei contratti.

CAPO 25. NORME FINALI

25.1. Trattamento dei dati personali

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è Il Comune di Cazzago San Martino, con sede legale in via Carebbio n. 32 – 25046 Cazzago San Martino (BS), CF 82001930179 e P.IVA 00724650981.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): il Sindaco ha conferito la nomina di Responsabile Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (D.P.O.) a CRES LT SRL di PEDRENGO (BERGAMO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile ai seguenti contatti:

- email istituzionale: creslt@pec.it
- recapito postale: Viale Fratelli Kennedy, 24066 Pedrengo BG

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) i dati personali e quelli della propria azienda forniti dai concorrenti sono raccolti presso il Comune di Cazzago San Martino per le finalità di gestione ed espletamento della procedura di gara e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente alla procedura di gara, per le finalità inerenti la gestione dei controlli sulle dichiarazioni rese e l'aggiudicazione dell'appalto nel rispetto dei vincoli di legge esistenti. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara pena l'esclusione dalla procedura in oggetto. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Cazzago San Martino, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando Responsabile della protezione dei dati c/o lo Studio CRES LT Srl di Pedrengo (Bg) – PEC: CRESLT@PEC.IT. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal Regolamento UE 2016/679. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla presente procedura avvenga in violazione di

quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).

25.2. Imposta di bollo

Ai fini dell'imposta sul bollo:

a) l'Offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «___», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;
- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'**Offerta economica**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

25.3. Accesso agli atti

25.3.1. Accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del predetto Codice;

b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;

c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

25.3.2. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento

In deroga a quanto previsto al punto "accesso agli atti del procedimento", l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:

a) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto "forma delle giustificazioni", lettera b);

b) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;

c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;

d) la deroga di cui al presente punto "eventuali limiti all'accesso agli atti del procedimento" non si applica e ai controinteressati è consentito l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

25.3.3. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:

a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per riferimento con altri atti;

b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;

c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli Offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede la gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici partecipanti alla gara;

e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al "verifica di anomalia delle offerte" eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

f) le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice dei contratti, oggetto di esame ai sensi del punto 19.1.1, lettera b), le quali devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le

condizioni previste dalle norme, è effettuata mantenendo i predetti “omissis”; tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati solo se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale.

DISCORDANZA TRA I DATI: In caso di discordanza tra i dati, sia amministrativi che economici, inseriti sulla piattaforma elettronica come richiesto dall'applicativo e quanto dichiarato e riportato nella documentazione richiesta nel bando/disciplinare e da allegare prevale, sia per la documentazione amministrativa che economica, la documentazione allega quest'ultima richiesta dalla lex specialis. E' fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 per il soccorso istruttorio.

Si precisa che il report creato dal sistema in fase di seduta di gara e qualsiasi informazioni pervenuta all'operatore economico da parte della piattaforma informatica non è da intendersi ne proposta di aggiudicazione ne aggiudicazione definitiva ma è solo da intendersi come chiusura delle fasi telematiche del sistema.

Le informazioni inviate tramite la piattaforma Sintel "Comunicazioni", senza un documento allegato e sottoscritto in forma olografica o digitale dal responsabile del servizio, non sono da intendersi valide al fine dell'assolvimento di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il report creato in automatico dal sistema Sintel, come previsto dall'art. 16, comma 4, del D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530, non costituisce verbale di gara, fatto salvo l'approvazione dello stesso con atto di determinazione come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs. 50/2016 come verbale, ma solo informativa verso i partecipanti. Le informazioni circa gli esiti di gara (aggiudicazione provvisoria, definitiva, esclusioni, ecc...) saranno eseguite con le modalità di cui all'art. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di utilizzo per le comunicazioni della piattaforma informatica Sintel la lettera, allegata protocollata e sottoscritta o in forma olografica o digitale dal responsabile del servizio, sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel.

25.4. Riserva di aggiudicazione, norme richiamate

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli Offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, anche al di fuori delle circostanze di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Moraschetti geom. Fabio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del d. lgs. del 7/03/2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.